



Accordo del 16 giugno 2025

ACCORDO IN MATERIA di criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 e all' art. 81, comma 3, lett. h) CCNL 18.01.2024

Il giorno 16 giugno 2025, alle ore 13.00, presso la sala Carapezza – Complesso monumentale dello Steri - Palermo, si riuniscono le Parti, come di seguito rappresentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023, per la stipula dell'accordo in materia di criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche.

Durante il negoziato la parte datoriale:

VISTO il nuovo Codice degli appalti emanato con D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 ed entrato in vigore in data 01.07.2023, che all'articolo 45 prevede la ripartizione di incentivi per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale nell'ambito delle procedure di realizzazione di lavori pubblici;

VISTO il nuovo Codice che ha introdotto numerose modifiche rispetto alla disciplina previgente contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, prevedendo fra l'altro la corresponsione dell'incentivo anche per le attività di progettazione (esclusa dal D.Lgs. n. 50/2016) ed estendendo la stessa a tutte le procedure di affidamento.

CONSIDERATO che con il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 sono state introdotte ulteriori modifiche al Codice degli appalti, fra le quali l'eliminazione della disposizione che escludeva il riconoscimento dell'incentivo al personale con qualifica dirigenziale;

TENUTO CONTO della rilevanza delle modifiche introdotte che rende necessaria la redazione di un nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche;

VISTA la bozza di Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche esitata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29.05.2025 e trasmessa alla RSU e alle OO.SS., con mail del 10.06.2025 di cui il presente accordo è parte integrante;

fa presente: che il "Regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 e all. I.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii." è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 - "Codice dei contratti pubblici", e disciplina le modalità di assegnazione di incentivi per lo svolgimento delle attività tecniche svolte dal personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Palermo (di seguito Università/Ateneo) e indicate nell'allegato I.10 del Codice, nella sua vigente formulazione.

- Nel caso in cui l'allegato I.10 sarà abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1 del Codice, si farà diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
- L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle competenze interne, al miglioramento della qualità dei servizi, all'incremento della produttività e alla economicità derivante dal limitato ricorso a professionisti esterni.



Posto che, con il parere (Fasc. 3360/2023) l'ANAC ha precisato che la contrattazione collettiva non costituisce più un obbligo procedurale nell'ambito della gestione degli incentivi, il nuovo quadro normativo, tuttavia, non lo esclude, in considerazione del combinato disposto dell'art. 45 con l'art.1 del Codice, che alla lett. b) del comma 4 prevede di *"attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione integrativa"*.

Nello specifico, la normativa prevede che la misura complessiva dell'incentivo, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Codice, è costituita da una somma non superiore al 2% calcolata sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, IVA esclusa. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. Concorrono alla formazione dell'importo posto a base delle procedure di affidamento anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Gli stanziamenti sono previsti nel Bilancio di Ateneo e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

La quota destinata agli incentivi deve essere inserita all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.

Per quanto sopra, le parti concordano i criteri per l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale TAB, che sono contenuti nell'apposito regolamento, che di seguito si riportano:

"Art. 7. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'INCENTIVO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE"

- 1. L'importo effettivo dell'incentivo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base di gara.*
- 2. Nei casi di affidamento diretto l'aliquota è ridotta al 1,5% e la percentuale normalmente assegnata alla fase di gara e di programmazione è sommata a quella prevista per il RUP.*
- 3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento.*
- 4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate e costituenti così il 100% del 80%:*

Attività – Lavori fino a €150.000

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	35%



2	<i>Progettazione</i>	15%
3	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	3%
4	<i>Procedure di affidamento</i>	6 %
5	<i>Ufficio direzione dei lavori</i>	31%
6	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	5%
7	<i>Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione</i>	5%
<i>sommano</i>		100%

Attività – Lavori da € 150.000 fino a € 1.000.000

n°	FASE	%
1	<i>RUP (e collaboratori)</i>	30%
2	<i>Verifica del progetto</i>	3%
3	<i>Programmazione della spesa</i>	3%
4	<i>Progettazione</i>	15%
5	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	3%
6	<i>Fase Gara - Responsabile di fase e collaboratori</i>	10%
7	<i>Ufficio direzione dei lavori</i>	28%
8	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	5%
9	<i>Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico</i>	3%
<i>sommano</i>		100%



Attività – Lavori da € 1.000.000 fino a € 2.500.000

n°	FASE	%
1	<i>RUP (e collaboratori)</i>	32%
2	<i>Verifica del progetto</i>	3%
3	<i>Programmazione della spesa</i>	3%
4	<i>Progettazione</i>	13%
5	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	3%
6	<i>Fase Gara - Responsabile di fase e collaboratori</i>	8%
7	<i>Ufficio direzione dei lavori</i>	30%
8	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	5%
9	<i>Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico</i>	3%
sommano		100%

Attività – Lavori da € 2.500.000 fino al valore della soglia di rilevanza comunitaria così come annualmente rideterminato

n°	FASE	%
1	<i>RUP (e collaboratori)</i>	33%
2	<i>Verifica del progetto</i>	3%
3	<i>Programmazione della spesa</i>	3%
4	<i>Progettazione</i>	13%
5	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	3%



6	<i>Fase Gara - Responsabile di fase e collaboratori</i>	6%
7	<i>Ufficio direzione dei lavori</i>	31%
8	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	5%
9	<i>Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico</i>	3%
<i>sommano</i>		100%

Attività – Lavori superiori al valore della soglia di rilevanza comunitaria così come annualmente rideterminato

n°	FASE	%
1	<i>RUP (e collaboratori)</i>	33%
2	<i>Verifica del progetto</i>	3%
3	<i>Programmazione della spesa</i>	3%
4	<i>Progettazione</i>	14%
5	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione</i>	3%
6	<i>Fase Gara - Responsabile di fase e collaboratori</i>	5%
7	<i>Ufficio direzione dei lavori</i>	31%
8	<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	5%
9	<i>Attività di Collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, collaudo statico</i>	3%
<i>sommano</i>		100%

5. *Per le attività svolte da più soggetti (o per i collaboratori di tutte le singole attività incentivabili) le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima. I collaboratori di tutte le singole attività incentivabili avranno diritto ad una percentuale dell'incentivo previsto per ogni*



singola fase fino ad un massimo del 35% in base al grado di coinvolgimento dell'attività svolta, salvo diversa e motivata disposizione concordata tra il RUP ed il Dirigente

6. *Salvo espressa motivazione a firma del Dirigente competente, in base al principio del risultato, l'incentivo è ridotto:*
 - a. *del 20%, in presenza di ritardi nel completamento delle opere e/o di aumenti di spesa superiori al 50%, dal momento in cui si certificano tali scostamenti e qualora gli stessi siano imputabili all'operato del personale destinatario delle singole aliquote dell'incentivo;*
 - b. *del 30%, in presenza di ritardi nel completamento delle opere e/o di aumenti di spesa superiori al 70%, dal momento in cui si certificano tali scostamenti e qualora gli stessi siano imputabili all'operato del personale destinatario delle singole aliquote dell'incentivo.*

Art. 8. LAVORI DI DURATA PLURIENNALE

1. *Gli incentivi relativi ai lavori di importo tale da non essere inseriti nella Programmazione Triennale dei Lavori sono convenzionalmente trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.*
2. *Gli incentivi relativi ai lavori riportati nella Programmazione Triennale dei Lavori possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.*
3. *Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.*
4. *La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate all'opera.*

Art. 9. PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE E SERVIZI

1. *Contribuiscono all'accantonamento del fondo solo le procedure aventi ad oggetto servizi e forniture per le quali è stato nominato, su proposta del RUP, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con competenze altamente specialistiche, in ragione della specificità*



e complessità della fornitura o del servizio; la nomina del Direttore dell'Esecuzione è prevista, ai sensi della normativa vigente, nei soli casi previsti dall'art. 114 comma 7 del D.lgs. 36/2023.

2. L'incentivo **in ogni caso** viene erogato per i procedimenti per i quali sia stata **completata la procedura di acquisizione del bene ed emesso il certificato di regolare fornitura/esecuzione del servizio da parte del DEC **assunta la determina a contrarre.****

Art. 10. DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'INCENTIVO E RIPARTIZIONE TRA IL PERSONALE

1. L'importo effettivo dell'incentivo è ottenuto applicando l'aliquota del 2% all'importo posto a base di gara.
2. Nei casi di affidamenti di FORNITURE di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,0% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:

IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
$0,00 < G < 1.000.000,00$	$I = G \times 0,02$
$1.000.001,00 < G < 5.000.000,00$	$I = 20.000,00 \text{ €} + (G - 1.000.000) \times 0,0150$
$G > 5.000.001,00$	$I = 80.000,00 \text{ €} + (G - 5.000.000) \times 0,0100$

3. Nei casi di affidamenti di SERVIZI di importo superiore a € 1.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,75% (per la parte eccedente la soglia), mentre nei casi di affidamenti di importo superiore a € 5.000.000,00 l'aliquota è ridotta al 1,5% (per la parte eccedente la soglia). Il calcolo dell'incentivo viene quindi fatto per scaglioni nel seguente modo:



IMPORTO A BASE DI GARA (G)	INCENTIVO (I)
$0,00 < G < 1.000.000,00$	$I = G \times 0,02$
$1.000.001,00 < G < 5.000.000,00$	$I = 20.000,00 + (G - 1.000.000) \times 0,0175$
$G > 5.000.001,00$	$I = 90.000,00 + (G - 5.000.000) \times 0,0150$

4. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 7 del presente Regolamento.
5. Nel caso delle FORNITURE, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	40%
2	Programmazione della spesa	5%
3	Progettazione	25%
4	Fase Gara - Responsabile di fase e collaboratori	15%
5	Esecuzione	15%
sommano		100%



6. In caso di *SERVIZI*, il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili di cui al precedente art. 4, sulla base delle percentuali di seguito riportate:

<i>n°</i>	<i>FASE</i>	<i>%</i>
1	<i>RUP (e collaboratori)</i>	30%
2	<i>Programmazione della spesa</i>	5%
3	<i>Progettazione</i>	15%
4	<i>Fase Gara - Responsabile di fase e collaboratori</i>	20%
5	<i>Esecuzione</i>	30%
<i>sommano</i>		100%

7. Sono compresi nella ripartizione dell'incentivo i collaboratori - che sono figure professionali operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio - che, intervenendo nelle diverse fasi del procedimento, contribuiscono allo svolgimento delle attività necessarie e correlate strettamente e funzionalmente alle attività incentivabili, comprese le attività di supporto al RUP.
8. Per le attività svolte da più soggetti le percentuali indicate sono ripartite secondo l'effettivo apporto di ciascuno al completamento dell'attività medesima.
9. I collaboratori di tutte le singole attività incentivabili avranno diritto ad una percentuale dell'incentivo previsto per ogni singola fase fino ad un massimo del 35% in base al grado



di coinvolgimento dell'attività svolta, salvo diversa e motivata disposizione concordata tra il RUP ed il Dirigente.

Art. 11. FORNITURE E SERVIZI DI DURATA PLURIENNALE

1. Gli incentivi relativi alle forniture sono **convenzionalmente** trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai servizi possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. **L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.** Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate al procedimento.

Art. 11. FORNITURE E SERVIZI DI DURATA PLURIENNALE

1. Gli incentivi relativi alle forniture sono **convenzionalmente** trattati in maniera unitaria e liquidati nell'annualità di conclusione.
2. Gli incentivi relativi ai servizi possono essere liquidati in maniera frazionata secondo il principio di competenza annuale delle attività svolte.
3. **L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.** Per il calcolo dell'incentivo spettante al singolo dipendente nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento. Questo per verificare che l'incentivo spettante nell'anno non superi il già menzionato limite.
4. La liquidazione finale può avvenire solo a seguito dell'effettiva chiusura di tutte le attività tecniche e contabili collegate al procedimento.



Art. 12. ACCORDO QUADRO

1. *Le procedure affidate tramite Accordo Quadro rientrano nelle attività previste dal presente Regolamento con la particolarità di avere due livelli distinti e paralleli di incentivazione.*
2. *Il primo livello riguarda la procedura di selezione degli Appaltatori dell'Accordo Quadro. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli 7 e 10 prendendo come riferimento la base di gara complessiva dell'Accordo quadro e applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 20%, che è l'incidenza convenzionale della fase di affidamento generale rispetto ai successivi singoli affidamenti tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:*

n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	15%
2	Programmazione della spesa	15%
3	Progettazione	15%
4	Gara ed esecuzione contratto	55%
sommano		100%

3. *Il secondo livello riguarda la singola procedura di affidamento all'interno dell'Accordo Quadro stipulato. Per l'incentivazione del personale si seguiranno le procedure fin qui descritte negli articoli precedenti remunerando le figure intervenute prendendo come riferimento la base di gara della singola procedura e applicando l'aliquota prevista dalla soglia dell'Accordo Quadro stesso, applicando alla relativa aliquota un coefficiente correttivo del 80%, che è l'incidenza convenzionale dei singoli affidamenti tramite il contratto di Accordo Quadro stipulato. Le fasi incentivate saranno le seguenti con le relative percentuali di incentivazione:*



n°	FASE	%
1	RUP (e collaboratori)	35%
3	Progettazione	30%
4	Esecuzione	35%

sommano	100%
---------	------

La misura dell'incentivo andrà calcolata in base al valore dei diversi ordinativi che verranno emessi dall'Ateneo nel periodo di validità dell'Accordo Quadro.

**Art. 13. PROCEDURE AFFIDATE TRAMITE CONVENZIONI DI CENTRALI
COMMITTENZA**

1. Le procedure affidate tramite Centrali di Committenza, quali ad esempio CONSIP, possono essere oggetto di incentivazione qualora il Dirigente competente ne ravvisi condizioni di complessità e responsabilità tali da giustificare l'incentivazione. ~~La complessità è, ad esempio, determinata dalla necessità di procedere con una progettazione e pianificazione delle attività in maniera propedeutica alla formalizzazione dell'ordine e non si tratta quindi di un acquisto standardizzato.~~
2. L'importo effettivo del fondo, per gli acquisti valutati positivamente dal Dirigente in base al precedente comma, è ottenuto applicando l'aliquota prevista dagli artt. 7 e 10 all'importo posto a base di gara.
3. Il 20% dell'importo del fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Il restante 80% è distribuito tra il personale assegnatario delle attività incentivabili sulla base delle percentuali di seguito riportate:



n°	FASE	%
1	RUP e progettazione	30%
2	Programmazione della spesa	10%
3	Gara (da versare alla Centrale di committ.)	15%
4	Esecuzione	35%
sommano		100%

Qualora l'acquisto venga ritenuto meritevole di incentivazione, l'Amministrazione può destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di quest'ultima in relazione alle funzioni tecniche svolte.

Qualora non venga effettuata alcuna attività di progettazione al personale dell'Ateneo saranno riconosciute esclusivamente le aliquote relative al RUP e all'esecuzione. In tale fattispecie il RUP avrà anche l'onere di svolgere tutte le necessarie attività propedeutiche alla individuazione dei beni/servizi da acquisire.

Qualora risulti necessaria un'attività di progettazione propedeutica all'acquisizione e tale attività non venga svolta direttamente dal RUP, all'unità di personale incaricata dello svolgimento dell'attività di progettazione, sarà riconosciuta un'aliquota del 10%, restando al RUP il rimanente 20%.

In ogni caso al personale dell'Ateneo non saranno riconosciute le aliquote relative alle procedure di gara.

Art. 14. PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (PPP)

- 1. La realizzazione di un'opera o servizio pubblico può altresì essere condotta anche tramite Partenariato Pubblico Privato (PPP). Da ciò deriva la possibilità di prevedere incentivazione per il personale tecnico-amministrativo coinvolto.*
- 2. In considerazione della singolarità di tale tipo di procedura l'aliquota e la scheda di ripartizione vengono proposte dal Dirigente competente, su indicazione del RUP, alla*



Direzione Generale e vengono approvate contestualmente all'autorizzazione a procedere col PPP e al relativo quadro economico dell'operazione.

3. *Il Responsabile Unico del Progetto, in relazione alla tipologia di PPP adottato, predisponde le schede di cui al comma 2, nel rispetto del limite del 2% e delle aliquote previste dal presente Regolamento, per i lavori, i servizi e le forniture compresi nel valore complessivo della "concessione" definita come figura contrattuale "di default" del partenariato pubblico-privato.*

Art. 15. ACCORDI FRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE

1. *La realizzazione di un'opera pubblica, fornitura o servizio può altresì essere condotta tramite un Accordo fra diverse Amministrazioni e la relativa costituzione e ripartizione del Fondo è quindi appositamente regolamentata.*
2. *Nei casi che l'Accordo sia disciplinato da una apposita convenzione fra le Amministrazioni interessate si prenderà come riferimento il Regolamento per gli Incentivi e le Funzioni Tecniche del Soggetto Attuatore dell'opera.*
3. *In questa tipologia di Accordo dovrà necessariamente essere riportato:*
 - a. *la descrizione dell'opera da realizzare;*
 - b. *il quadro economico dell'opera;*
 - c. *le motivazioni alla base dell'Accordo;*
 - d. *i ruoli e le fasi affidate alle singole Amministrazioni nel procedimento;*
 - e. *i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.*
4. *L'individuazione delle figure di questa Amministrazione per ricoprire i ruoli e le fasi indicate nell'Accordo, viene fatta in accordo ai precedenti articoli del presente Regolamento.*
5. *Gli incentivi spettanti al personale Tecnico Amministrativo delle altre Amministrazioni vengono determinati in base al Regolamento del Soggetto Committente e il relativo importo (al lordo di tutti gli oneri anche a carico Ente) è trasferito all'Amministrazione di appartenenza del tecnico coinvolto e successivamente liquidato dalla propria Amministrazione nei tempi e nei modi consentiti dall'organizzazione della stessa.*
6. *Le incentivazioni erogate da tutte le Amministrazioni contribuiscono alla verifica del mancato superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.*



Art. 16. PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEGLI INCENTIVI

1. La quantificazione dell'incentivo è effettuata dal RUP per il singolo lavoro, servizio e fornitura, in coerenza con quanto approvato nella fase di assegnazione delle attività, attraverso la compilazione di apposite schede riepilogative al termine di ciascuna attività di cui ai precedenti articoli e previo accertamento e valutazione delle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto. Relativamente alla ripartizione ~~del fondo~~ dell'aliquota destinata alla FASE DI GARA il RUP acquisisce formalmente da parte del Dirigente/Responsabile della struttura che ha curato detta fase, il quadro di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previste.
2. Il Dirigente Competente, approvata la quantificazione e ripartizione proposta dal RUP per il singolo intervento, adotta l'atto di liquidazione degli incentivi spettanti al personale, che riporta la medesima tipologia di informazioni contenuta nell'atto di assegnazione delle attività e dà mandato al competente ufficio di ciascuna Struttura o all'ufficio dell'Amministrazione generale, relativamente alle Aree, di procedere al pagamento dei compensi.
3. La liquidazione del compenso può avvenire esclusivamente ad avvenuta ultimazione delle attività cui il compenso si riferisce **e in ogni caso non prima della determina a contrarre cui la procedura si riferisce**; possono essere liquidate le attività già svolte anche nel caso di procedure annullate per causa di forza maggiore o per decisioni stabilite da atti ufficiali dell'Ateneo e indipendenti dalla Struttura che ne cura l'esecuzione.
4. Per le attività, successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Dirigente competente con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.
5. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del corrispondente trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente (comprensivo del trattamento accessorio). Sono fatte salve eventuali modifiche alla disposizione normativa che prevede questo limite. Nel caso l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, tale limite è incrementato del 15% secondo le attuali disposizioni di legge.
7. Il controllo del limite di cui al comma precedente è effettuato dall'Area dell'Amministrazione generale competente per il pagamento del trattamento economico del personale; **le**



- eventuali quote eccedenti il limite **sono recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione e incrementano il fondo di cui all' art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.**
8. *Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del già menzionato accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al precedente art. 3 commi 7 e 8 del presente Regolamento.*
 9. *In caso di attività svolta da personale interno con l'ausilio di personale esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.*
 10. *Con l'atto col quale è disposto il compenso devono essere **eventualmente** applicate le eventuali quote di riduzione per ritardi o inadempienze sulla base dell'art. 4 comma 6.*

Art. 17. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. *Il personale destinatario dell'incentivo che violi gli obblighi previsti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 45 del Codice."*

Letto, confermato e sottoscritto seduta stante.

il Rettore <i>Prof. Massimo Midiri</i>	Firmato
il Direttore Generale <i>Dott. Roberto Agnello</i>	Firmato
per la Rappresentanza Sindacale Unitaria	Firmato
per la CISL Università	Firmato
per la CONFSAL SNALS Univ.	Firmato
per la FGU Gilda Unams	Firmato
per la FLC-CGIL	Firmato
per l'ANIEF	Assente